



COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

(Prov. di Cremona)

Ordinanza N. 3/2019

Prot. n. 508/9 L

Casalbuttano ed Uniti, li **19 GEN. 2019**

ORDINANZA

Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito e degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del testo unico di pubblica sicurezza, installati in locali diversi dalle sale da gioco d'azzardo lecito.

IL SINDACO

Visto il R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" ed in particolare l'art. 110;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/07/2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS";

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

Visto l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

Viste la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010 e la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:

- Negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse;
- Esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati New Slots e Video Lottery Terminal;
- Sale Bingo;

tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 TULPS, compete al Sindaco sulla base di quanto

previsto dall'art.50, comma7 del T.U.E.L e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

Viste le sentenze Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3271 del 30/06/2014 e n. 3845 del 27/08/2014, con le quale si è **“avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”**;

Vista la Sentenza Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che **“è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267 del 2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”**;

Rilevato da dati ufficiali sul gioco d'azzardo lecito, come la patologia derivante da tali giochi GAP (gioco d'azzardo patologico) sia un fenomeno significativo e che la sua diffusione sia tipica delle aree urbane;

Dato atto che:

- a livello locale la provincia cremonese si rivela fra le zone a più alta concentrazione di slot machine in Italia, collocandosi fra le cento province italiane dove ha attecchito in misura considerevole il business delle slot machine. Tale informazione può considerarsi nota stante la diffusione della stampa locale in tema di ludopatia.
- rispetto ai report delle ATS ex Asl, sottoposti a più riprese agli Organi Istituzionali ed in svariati contesti, il numero delle persone e delle famiglie alle prese con il gioco d'azzardo patologico è ulteriormente lievitato.

Considerato che rientra tra i compiti e le funzioni del Comune instaurare un sistema di prevenzione sociale e contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia connessi al gioco compulsivo anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco, soprattutto per tutelare soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni;

Visto l'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 dove si indica che il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che il Comune può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche, più in generale, del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

Atteso che la dipendenza da gioco è specificatamente riferita all'utilizzo delle apparecchiature per il gioco di cui all'art. 110, comma 6 e 7, TULPS e che, quindi, tali apparecchi da gioco sono da considerarsi, nella loro accezione negativa, strumenti di grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale;

Dato atto che si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di utilizzo degli apparecchi da intrattenimento anche nell'ottica di contrastare l'insorgere di abitudini collegate alle frequentazioni degli studenti con particolare riferimento all'orario di apertura delle sale giochi e di accesso agli apparecchi da intrattenimento nei pubblici esercizi;

Vista la Legge Regionale n.8 del 21 ottobre 2013, pubblicata sul BURL n. 43 del 22 ottobre 2013, dove sono state emanate varie disposizioni finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP), nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto alle loro famiglie;

Visto l'art. 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 del regolamento comunale delle sale da gioco d'azzardo lecito e per l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del testo unico di pubblica sicurezza, che definisce i criteri per gli orari di funzionamento e di chiusura, precisando al contempo che la durata massima consentita di apertura e di funzionamento degli apparecchi da gioco non deve superare le 8 ore;

Richiamata altresì la Legge regionale 6 maggio 2015 n. 11 "Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)".

DISPONE

di stabilire, in attuazione dell'articolo 14 del regolamento comunale in materia, la disciplina degli orari di esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito e di utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del TULPS installati in locali diversi dalle sale da gioco d'azzardo lecito così come di seguito indicato:

1. L'orario di esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito è fissato dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 festivi compresi.

2. L'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del TULPS, installati in locali diversi dalle sale da gioco d'azzardo lecito, è fissato dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e dalle ore 16.00 alle ore 21.00 festivi compresi.

Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000; Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24/11/1981, N. 689.

Si dà atto che la presente ordinanza sarà pubblicata per giorni 15 all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Casalbuttano ed Uniti ed avrà efficacia immediata dalla pubblicazione all'Albo Pretorio; verrà inoltre notificata ai pubblici esercizi ed agli esercizi commerciali interessati;

La presente ordinanza è impugnabile mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

La Polizia Locale e le forze dell'ordine sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.



Il Sindaco
prof. Gian Pietro Garoli